

Contact Center:

Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.itAVV. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI
lorenzo.pelagatti@legalab.it**COVID-19: D.L. 22 APRILE 2021**

In data 22 aprile 2021, il Consiglio dei Ministri del "Governo Draghi" è intervenuto adottando un provvedimento normativo, **D.L. 22 APRILE 2021** (in vigore dal 23.04.2021), contenente misure volte ad una graduale riapertura delle attività, commerciali e non, all'interno del nostro Paese.

Si precisa fin da subito che il Governo è rimasto fermo in riferimento al fatto che tutte le attività siano svolte nel rispetto dei **protocolli** individuati per ogni singola categoria. Tali protocolli sono stati allegati al DPCM 2 marzo 2021 e sono consultabili al seguente [link](#).

Con il presente documento si fornisce la sintesi delle misure contenute nell'ultimo DL, ricordando che la suddivisione in zone rimane sempre valida.

*

(1) SPOSTAMENTI

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della "certificazione verde" [v. paragrafo (8)] sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5:00 alle 22:00, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all'interno dello stesso Comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

*

(2) SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie) e, per almeno il 50 % degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).



Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l'attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

*

(3) ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

*

(4) SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

In zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all'andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all'aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

*

(5) EVENTI SPORTIVI

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, **le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.**

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

È possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti e, quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all'aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

*

(6) FIERE, CONGRESSI E CENTRI TERMALI

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

*

(7) CERTIFICAZIONE VERDE

I *pass* sono idonei a comprovare una di queste tre situazioni:

- (a) lo **stato di avvenuta vaccinazione contro il virus**, al termine del prescritto ciclo;
- (b) l'**avvenuta guarigione da Covid-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito all'infezione, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- (c) l'**effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo**.

I soggetti muniti delle certificazioni verdi saranno anche consentiti gli spostamenti, in entrata e in uscita, dai territori collocati in zona arancione o rossa.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, mentre quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.

Tutte e tre le certificazioni saranno rilasciate, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale.

Le certificazioni verdi rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea saranno riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

*

(8) SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**, tenuto conto delle modifiche apportate con la Legge di conversione (L. 22 maggio 2020 n. 35).

In relazione alle contestazioni pregresse, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00</i> (salvo che il fatto non costituisca reato).
L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, aumentata fino a un terzo.</i>
Art. 495 c.p.	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale: reclusione da 1 a 6 anni.</i>
Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) Art. 452 c.1 n.2 c.p.	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale: reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.</i> Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

SANZIONI PER LE IMPRESE

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
L. 22 MAGGIO 2020 N. 35 (CONVERSIONE D.L. 25 MARZO N. 19)	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.</i>

N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.